

«Bene lo strumento, ma servono limiti espliciti di materia»

INTERVISTA

VALERIO ONIDA

No al giudizio preventivo della Consulta, piuttosto portare a 1 milione le firme

Presidente Onida, lei si è dichiarato favorevole al referendum propositivo. Non vede il rischio di uno svuotamento del Parlamento?

Francamente il rischio di uno svuotamento del ruolo del Parlamento non lo vedo. La contrapposizione tra elettori e Parlamento è d'altra parte insita nell'istituto del referendum: accade anche con il referendum abrogativo, quando gli elettori bocchiano una legge approvata dalle Camere anche dopo pochissimo tempo; e accade con il referendum confermativo sulle modifiche costituzionali. Come nel referendum del 4 dicembre 2016, quando gli elettori hanno bocciato con una larga partecipazione la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi e approvata a maggioranza assoluta dalle Camere. Ma il Parlamento resta il luogo del confronto politico e quindi anche della ricerca di convergenze. Non c'è in sé nulla di eversivo nell'istituto del referendum, purché ci siano limiti precisi. Il problema semmai è sviluppare il confronto dialettico, e a questo proposito a mio avviso non è stato bene aver cancellato la possibilità della scelta da parte degli elettori tra i due testi, quello del comitato referendario e quello approvato dal Parlamento.

Il testo prevede il giudizio preventivo e integrale della Consulta. È sufficiente?

Il giudizio preventivo da parte della Consulta su ogni aspetto di costituzionalità della proposta non mi pare opportuno. Normalmente la Corte interviene su questioni e profili sollevati concretamente da qualcuno. Il giudizio generale e a priori su un intero testo di legge è complicato, rischia di restare astratto e può finire per dare una patente a priori di legittimità che limita (anche se non esclude) in seguito la

possibilità di porre in via incidentale questioni di costituzionalità sulla legge approvata, che magari possono emergere meglio in sede applicativa. Così si caricherebbe la Corte di un ruolo che non le è proprio. Semmai si potrebbe prevedere che le questioni di costituzionalità del testo che si vorrebbe sottoporre a referendum possano essere sollevate, prima che si svolga il referendum, da qualche soggetto, e decise prima del voto: ad esempio una parte del Parlamento, o il Governo. Altra cosa sono i limiti delle materie ammissibili a referendum, che devono essere stabiliti nel testo costituzionale, e garantiti da un giudizio preventivo di ammissibilità del referendum, come nell'articolo 75 sul referendum abrogativo.

Quindi no a referendum su leggi di spesa e tributarie e sui trattati internazionali.

Questi limiti devono essere stabiliti. Se si volesse lasciare la possibilità di sottoporre a referendum proposte di legge che comportino spesa (ma può essere rischioso) si dovrebbe assicurare il rispetto non solo dell'obbligo di copertura delle nuove o maggiori spese, ma anche di tutti i vincoli dell'articolo 81 sull'equilibrio di bilancio. Il referendum non dovrebbe poter incidere sulle decisioni proprie della legge di bilancio in tema di equilibri finanziari complessivi.

Secondo i critici andrebbe esclusa anche la materia penale.

Sì, sarebbe probabilmente opportuno escludere anche la materia penale, per evitare che si pongano ai voti proposte sorrette da spinte solo emotive, al di fuori di un approccio razionale alla delicata materia. Soprattutto in momento storico in cui sembrano talora prevalere spinte, come si dice, "populiste". Un'altra misura che potrebbe essere utile è quella di aumentare il numero delle firme necessarie non per proporre un progetto di legge alle Camere, ma per chiedere il referendum quando le Camere non deliberano o deliberano in difformità dalla proposta popolare: per esempio da 500 mila a un milione.

— Em. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

